

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 12 gennaio 2021, n. 001/Pres.

Regolamento di modifica al Regolamento per la realizzazione delle iniziative di lavoro di pubblica utilità destinate ai lavoratori con disabilità in attuazione dell'articolo 8, comma 74 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018), emanato con decreto del Presidente della Regione 7 agosto 2018, n. 165

Regolamento abrogato da art. 17, c. 1, lett. b), DPREg 29/1/2026, n. 010/Pres. (B.U.R. 11/2/2026, n. 6).

Regolamento di modifica al Regolamento per la realizzazione delle iniziative di lavoro di pubblica utilità destinate ai lavoratori con disabilità in attuazione dell'articolo 8, comma 74 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018), emanato con decreto del Presidente della Regione 7 agosto 2018, n. 165

art. 1 modifiche all'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 165/2018

1. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 7 agosto 2018, n. 165 (Regolamento per la realizzazione delle iniziative di lavoro di pubblica utilità destinate ai lavoratori con disabilità in attuazione dell'articolo 8, comma 74 della legge 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018)) sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

<b) le forme associative tra enti locali della regione previste dalla vigente normativa;>>;

b) alla lettera c), le parole: "di cui all'articolo 3 della legge regionale 16 ottobre 2014, n. 17 (Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria)" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 3 della legge regionale 17 dicembre 2018, n. 27 (Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale), anche in raccordo con i distretti sanitari, per meglio intercettare le istanze del territorio."

art. 2 modifica all'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 165/2018

1. Al comma 4 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 165/2018 dopo le parole: "non può presentare" sono aggiunte le seguenti: " , nel corso di un anno solare,".

art. 3 modifica all'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 165/2018

1. Il comma 4 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 165/2018 è sostituito dal seguente:

<< **4.** Il destinatario può partecipare a più progetti di iniziativa di lavoro di pubblica utilità, fatto salvo il diritto di precedenza per coloro che non abbiano già partecipato ad altri progetti previsti dall'articolo 6 del presente regolamento.>>

art. 4 modifiche all'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 165/2018

1. All'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 165/2018 sono apportate le

seguenti modifiche:

- a)** alla lettera a) del comma 2 la parola: "multiservizi" è sostituita dalla seguente: "applicato";
- b)** alla lettera a) del comma 3 le parole: "euro 12.000" sono sostituite dalle seguenti: "euro 12.000,00";
- c)** la lettera b) del comma 3 è sostituita dalla seguente: "il costo del tutoraggio nella misura massima di euro 5.000,00 per ogni tutor;".

art. 5 modifiche all'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 165/2018

1. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 165/2018 sono apportate le seguenti modifiche:

- a)** al comma 1 le parole: "sul sito internet www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata al settore lavoro" sono sostituite dalle seguenti: "sul sito internet www.regione.fvg.it, sezione lavoro, nella pagina dedicata al presente Regolamento," e le parole "in forma elettronica" sono soppresse;
- b)** il comma 4 è abrogato.

art. 6 modifiche all'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione 57/2018

1. All'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione 165/2018 apportate le seguenti modifiche:

a) Prima del comma 1 sono inseriti i seguenti:

<<01. Il Servizio competente, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di finanziamento, comunica al proponente l'importo concedibile.

02. Il proponente entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 01, trasmette un cronoprogramma con l'indicazione delle fasi temporali di attuazione del progetto. Tale termine può essere prorogato, fino a un massimo di quindici giorni, esclusivamente previa richiesta motivata da presentarsi prima della scadenza dello stesso.>>;

b) al comma 3, le parole: "sessanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "novanta giorni".

art. 7 disposizioni transitorie

1. Ai procedimenti relativi alle domande di incentivo presentate anteriormente l'entrata in vigore del presente regolamento continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti.

art. 8 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.